Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

n. 76 del 27 ottobre 2023

Oggetto: Territorio comunale di Montevarchi (AR). Art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico (PAI) – Art. 32 delle norme di Piano. Approfondimento del quadro conoscitivo e modifica delle aree a pericolosità da frana.

***"Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica"* (PAI "dissesti geomorfologici") – Articolo 16 della disciplina del progetto di PAI. Aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "*il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante*", "*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità*", nonché "*assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo*" e "*sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali*", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTI, inoltre, gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in legge entrato in vigore il 17 luglio 2020, ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-*bis* e 4-*ter* all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-*bis* che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-*ter* che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 599 del 31 maggio 2021, recante "*Espressione dell'intesa in seno alla conferenza operativa delle Autorità di bacino distrettuali relativa agli atti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, riguardanti modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità (...)*" ed in particolare il punto n. 2 del deliberato, ai sensi del quale i rappresentanti della Regione nominati in seno alla Conferenza Operativa sono delegati a esprimere l'intesa della Regione Toscana sugli atti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 recante *"Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico"* (di seguito PAI Arno), ed in particolare l'articolo 32 delle norme di attuazione del PAI Arno e l'Allegato n. 2 contenente *"Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche"*;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante *"Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale"* ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 80 del 10 ottobre 2019, recante *"Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Modifica e integrazione della perimetrazione*

delle aree a pericolosità da frana alla scala 1: 10.000 ai sensi dell'art. 32 c. 2 delle norme di attuazione del PAI conseguenti alla ridefinizione cartografia delle aree a pericolosità elevata PF3 dal livello di sintesi di cui all'art. 9 lett. a) al livello di dettaglio di cui all'art. 9 lett. b)";

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022 con cui è stato adottato il *"Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica"* (di seguito PAI "dissesti geomorfologici") e il relativo avviso, avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta adozione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 3 del 04 gennaio 2023;

VISTO l'articolo 3 della sopra richiamata deliberazione, ai sensi del quale è previsto che *"Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza: (...) garantisce il riesame e l'aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto di PAI ai sensi dell'art. 16 della disciplina di Piano; procede contestualmente al riesame e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti, fino all'adozione del nuovo PAI, sulla base della normativa vigente richiamata in premessa"*, nonché l'articolo 4 ai sensi del quale è previsto che *"Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, l'art. 16 della disciplina di Piano è adottato come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entrerà in vigore con la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale (...)"*;

VISTO, QUINDI, l'art.16 commi 3, 4, 5 e 8 della disciplina del progetto di PAI *"dissesti geomorfologici"*, ai sensi del quale *"Le singole proposte di riesame e modifica delle mappe di cui al programma, elaborate dall'Autorità di bacino sono pubblicate, previo parere della Conferenza Operativa, per 30 giorni sul sito istituzionale del distretto, decorrenti dalla pubblicazione della relativa notizia sul bollettino regionale, al fine di garantire adeguate forme di consultazione e osservazione sulle medesime. Qualora, al termine della fase di partecipazione di cui al presente comma, non siano intervenute osservazioni si procede all'approvazione delle modifiche delle mappe con decreto del Segretario Generale; in caso di osservazioni, si procede all'approvazione delle modifiche con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa sulle osservazioni pervenute. Le modifiche approvate ai sensi del presente comma sono trasmesse ai Comuni interessati per il recepimento nei propri strumenti e pubblicate sul sito istituzionale del distretto"* (comma 3); *"L'attività di riesame delle mappe può essere svolta anche dalle Regioni o dagli altri enti territorialmente interessati [...], al fine di assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi redatti a scala locale con il quadro di pericolosità definito dal PAI; a tal fine le Regioni e gli altri enti provvedono a coordinarsi [...] con l'Autorità di bacino per il riesame delle mappe di pericolosità del PAI, seguendo i criteri di cui all'Allegato 3 [...]"*(comma 4); *"Le proposte di riesame e modifica delle mappe derivanti dalle attività di cui al precedente comma 4 sono trasmesse all'Autorità di bacino che provvederà ad istruire ed elaborare le modifiche delle mappe previo parere della Conferenza Operativa laddove l'aggiornamento riguardi ambiti comunali, sovracomunali o di area vasta o sia necessario adottare misure di salvaguardia ai sensi del successivo comma 7, e garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica in conformità a quanto previsto al comma 3.*

Le modifiche di cui al presente comma sono approvate con decreto del Segretario Generale" (comma 5); *"[…] i Comuni […] comunicano all'Autorità di bacino qualsiasi difformità e variazione del quadro conoscitivo di pericolosità vigente che, nell'ambito delle loro attività, venga riscontrata; ciò in particolare per quanto riguarda il verificarsi di nuove aree a pericolosità molto elevata e/o la modifica dei perimetri in dissesto esistenti. In tali casi si procede ai sensi dei precedenti commi"* (comma 8);

VISTO, inoltre, l'Allegato n. 3 della disciplina del progetto di PAI *"dissesti geomorfologici"* contenente *"Modalità di redazione delle proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PAI"*, il cui contenuto è conforme ed integra quanto riportato nell'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI Arno, contenente *"Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche"*;

VISTA la nota prot. n. 1563 del 22.02.2023, con cui è stata formulata una proposta di modifica ed integrazione della banca dati geomorfologica del PAI e della relativa perimetrazione della pericolosità da dissesti di natura geomorfologica del PAI, sviluppata e redatta dall'Autorità a seguito di istruttoria su quanto trasmesso e richiesto dal comune di Montevarchi con nota n. 33246 del 21.07.2022, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. 5712 del 21.07.2022;

CONSIDERATO che quanto istruito da questa Autorità costituisce integrazione e modifica delle banche dati geografiche PAI approvate con decreto del Segretario Generale n. 95 del 26.10.2010 relativo all'approfondimento del quadro conoscitivo dell'intero territorio del comune di Montevarchi;

VISTA la nota n. 10616 del 06.03.2023, inviata dal comune di Montevarchi, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 1945 del 06.03.2023, con la quale è stata recepita senza osservazioni la sopra richiamata proposta di modifica ed integrazione della banca dati geomorfologica del PAI e della relativa perimetrazione della pericolosità da dissesti di natura geomorfologica del PAI, ai sensi dell'art.16 della disciplina del progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici";

CONSIDERATO che lo stato di dissesto geomorfologico del territorio comunale è stato verificato ed integrato, per la corretta applicazione dei criteri dell'allegato n. 3 della disciplina del progetto di PAI *"dissesti geomorfologici"*, tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino e tramite le evidenze rilevate nel corso di appositi sopralluoghi effettuati nel tempo dai tecnici di questa Autorità;

CONSIDERATO che l'approfondimento del quadro conoscitivo per gli aspetti geologico-geomorfologici relativamente al territorio comunale, essendo in corso la fase di consultazione sul progetto di PAI *"dissesti geomorfologici"*, rappresenta, altresì, osservazione al medesimo progetto di Piano;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta da questa Autorità, sulla base di quanto presentato dal Comune e sulla base delle elaborazioni svolte internamente per la

predisposizione del progetto di PAI "*dissesti geomorfologici*", consente di valutare il suddetto nuovo quadro conoscitivo anche alla luce del progetto di piano sopra richiamato;

DATO ATTO che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, l'Autorità di bacino ha elaborato ed aggiornato la banca dati geografica geomorfologica di cui all'art.18 del progetto di PAI "*dissesti geomorfologici*" per il territorio comunale di Montevarchi, con contestuale relativa perimetrazione delle aree a pericolosità da frana di cui all'art. 9 delle norme di attuazione del PAI Arno e delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art. 7 del progetto di PAI "*dissesti geomorfologici*", secondo i criteri richiamati al punto precedente;

RITENUTO che i contenuti delle banche dati geografiche sopra richiamate siano stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato dai tecnici di questa Autorità e che la definizione delle pericolosità sia stata correttamente applicata in coerenza con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 3 sopra citato;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana del PAI Arno e delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica del progetto di PAI "*dissesti geomorfologici*", formulata dall'Autorità di bacino, a seguito dell'istruttoria, relativamente al territorio comunale di Montevarchi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 17 luglio 2023 dalla Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 3 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022, sulle modifiche ed integrazioni al PAI Arno e sulle modifiche e integrazioni al progetto di PAI "*dissesti geomorfologici*";

DATO, QUINDI, ATTO CHE, essendo stato espresso dalla Conferenza Operativa del 17 luglio 2023 parere favorevole sulle modifiche del PAI Arno, in ragione di quanto previsto nella deliberazione regionale n. 599 del 31 maggio 2021, si deve ritenere contestualmente acquisita in tale sede l'intesa della Regione Toscana sugli atti di cui al comma 4-bis dell'art.68 del d.lgs. 152/206, ossia sulle varianti e modifiche al PAI di cui al presente decreto;

DATO ATTO CHE in applicazione dell'art.16 comma 3 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" è stato pubblicato per 30 giorni sul BURT n. 33 del 16 agosto 2023 il "*Comunicato relativo all'avvio della consultazione, ai sensi dell'art. 68 comma 4 ter del D.lgs. 152/2006, su una proposta di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del bacino Arno e del Progetto di piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico perla gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino settentrionale, relativa al territorio del Comune di Montevarchi (AR), ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo (art. 27 PAI Arno e art. 16 comma 3 Progetto di Piano distrettuale dissesti geomorfologici)*";

DATO ATTO ALTRESI' CHE, durante il periodo di consultazione, non sono pervenute osservazioni o segnalazioni e che la Conferenza Operativa nella seduta del 24 ottobre 2023 ha confermato il parere favorevole precedentemente espresso;

RITENUTO QUINDI che, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità di bacino e del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi dell'articolo 32 delle norme del PAI Arno delle aree a pericolosità, così come risulta dalle banche dati geografiche prodotte in originale come documento informatico e archiviate elettronicamente presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=220;

RITENUTO, altresì, che, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità di bacino e del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento delle aree a pericolosità di cui all'art. 7 della disciplina del progetto di PAI "*dissesti geomorfologici*", così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=11242;

RITENUTO, infine, necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere oggetto di un nuovo procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico, archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

CONSIDERATO, inoltre, che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 comma 4-bis del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 32 delle norme di attuazione del PAI Arno, d'intesa con la Regione Toscana e previo parere favorevole della Conferenza Operativa a seguito della fase di consultazione, il perimetro delle aree a pericolosità, relativo al territorio comunale di Montevarchi, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalle banche dati geografiche prodotte in originale come documento informatico e archiviate elettronicamente presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibili all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=220;

ARTICOLO 2- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle delibera di Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022, previo parere favorevole della Conferenza Operativa a seguito della fase di consultazione, il perimetro delle aree della pericolosità del Progetto di PAI "*dissesti geomorfologici*" di cui all'art. 7 delle stesse norme, relativo al territorio comunale di Montevarchi, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=11242;

ARTICOLO 3 - Il Comune di Montevarchi, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere oggetto di un nuovo procedimento presso l'Autorità di bacino;

ARTICOLO 4 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al Comune di Montevarchi. La nota di notifica contiene, in particolare, la comunicazione dell'intervenuta modifica del perimetro delle aree della cartografia del PAI vigente ai sensi dell'articolo 32 delle norme di attuazione del PAI Arno, nonché la comunicazione relativa all'accoglimento dell'osservazione inerente il quadro conoscitivo del progetto di PAI "*dissesti geomorfologici*" e al conseguente aggiornamento dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE